



ISTITUTO COMPRESIVO DI MOTTA DI LIVENZA

Via A. Manzoni, 2

31045 - MOTTA DI LIVENZA (TV)

☎ 0422/761581

C. F. 94141400260

e-mail tvic88100c@istruzione.it

FAX 0422/861853

Comuni di: MOTTA DI LIVENZA - MEDUNA DI LIVENZA - CESSALTO

REGOLAMENTO D'ISTITUTO *Deliberato dal C. di I. il 28 gennaio 2014*

III

Regolamento per l'effettuazione di viaggi d'istruzione, uscite didattiche e spostamenti tecnici

ART 1. (definizione)

Per **viaggio d'istruzione** si intende un'iniziativa, effettuabile solo dalle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, che implichi almeno un pernottamento fuori del normale domicilio degli alunni.

Per **uscite didattiche** si intende un'iniziativa, che si conclude nell'arco di una giornata, che comporti una durata uguale o superiore a quella del normale orario scolastico previsto per quel giorno per le classi/ sezioni coinvolte.

Per **spostamento tecnico** si intende un'iniziativa che è effettuata per recarsi, con mezzi di trasporto di linea o di noleggio, da un plesso all'altro di questo Istituto Comprensivo, ovvero per recarsi in strutture pubbliche, anche al di fuori del territorio Comunale, per effettuare attività didattiche (quali partecipazioni a concorsi, esibizioni teatrali, assistere a spettacoli vari, ecc.).

ART 2. (finalità)

Le iniziative di cui all'art. 1 sono finalizzate a:

- a) all'integrazione culturale e a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza dell'Italia o anche di Paesi esteri;
- b) alla partecipazione a manifestazioni culturali e sportive, o a concorsi, alla visita a mostre, località di interesse storico artistico;
- c) alle visite a parchi o a riserve naturali, considerate come momenti iniziali o conclusivi di progetti in cui siano trattate e sviluppate problematiche ambientali.
- d) a offrire esperienze socializzanti e personali, in relazione ai contenuti della programmazione didattica.

ART 3. (adesione)

L'effettuazione delle iniziative descritte all'art. 1 è subordinata all'adesione di almeno l'ottanta per cento degli alunni di ciascuna classe/sezione partecipante. La scuola s'impegna a garantire il servizio per gli alunni che non partecipino alle iniziative di cui all'art. 1, laddove è possibile, con l'inserimento degli stessi, in classi parallele o vicinarie per età.

ART 4. (programmazione)

Le iniziative descritte ai commi 1,2,3, dell'art. 1 devono essere inserite nella programmazione di ciascuna classe/sezione.

Ogni plesso deve presentare il proprio piano delle attività esterne come da modello di cui all'allegato 1. Il piano deve essere presentato non più di due volte all'anno al Dirigente Scolastico, in tempo utile per l'approvazione nei Collegi di ottobre e di gennaio e di seguito al Consiglio di Istituto.

Per le uscite didattiche non prevedibili nei termini di cui al punto precedente, in caso di urgenza e allo scopo di non perdere delle valide opportunità educative, il Dirigente può autorizzare le stesse e affidarne il trasporto alla miglior ditta offerente in base ad un prospetto comparativo.

ART 5. (consenso dei genitori)

Per tutte le iniziative descritte all'art. 1 che comportino oneri per gli alunni e/o uso di mezzi di trasporto, pubblico o privato, si dovrà richiedere, ogni volta, l'adesione dei genitori, compilando il modello di cui all'allegato 3.

Le uscite a piedi effettuate a qualunque titolo non rientrano nel presente regolamento..

I docenti comunicheranno, con idonei mezzi anche telematici o verbalmente, alla segreteria la data, la meta e la durata dell'uscita.

ART 6 . (organi deliberanti)

Le tipologie di cui all'art. 1, commi 1,2 necessitano della deliberazione nell'ordine: del Consigli di classe/ d'Interclasse/Intersezione, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.

Ai sensi dell'art. 10 e) D.L. 297/94 il Consiglio di Istituto, con specifica delibera delega il Dirigente Scolastico ad approvare le iniziative di cui all'art.1, secondo questi criteri:

- limite quantitativo come da art. 13 del presente regolamento;;
- limite geografico come da articolo 12 del presente regolamento;
- che la ditta dei trasporti sia fra quelle scelte dal Consiglio di Istituto;
- che la spesa rientri nei limiti previsti dall'articolo 8 del presente regolamento
- che il numero degli accompagnatori sia a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.

Gli spostamenti tecnici sono autorizzati dal Dirigente Scolastico.

ART 7. (scelta del mezzo di trasporto)

I mezzi di trasporto utilizzabili sono il treno, il pullman privato o pubblico, a noleggio e/o di linea, mezzi di trasporto marittimo, fluviale e lagunare.

La scelta del mezzo di trasporto per ogni tipologia d'iniziativa didattica esterna, viene effettuato nel rispetto del regolamento di contabilità (D.I.M. n. 44 del 1 febbraio 2001, art.34), tenendo conto della qualità del servizio (efficienza e professionalità di prestazione). La scelta delle ditte di autotrasporti sarà effettuata dall'istituzione scolastica tra le ditte di individuate con delibera dal Consiglio di Istituto tenendo conto dell'economicità.

ART 8. (limiti di spesa)

Come limite massimo di spesa annua pro-capite si indicano le seguenti cifre:

Scuola Secondaria

- viaggi d'istruzione euro 200,00;
- visite guidate e uscite didattiche euro 80,00;
- spostamenti tecnici: euro 15,00.

Scuola Primaria

- viaggi d'istruzione euro 100,00;
- visite guidate e uscite didattiche euro 50,00;
- spostamenti tecnici: euro 15,00.

Le somme indicate al comma precedente sono comprensive del trasporto, eventuale pernottamento, trattamenti di pensione o mezza pensione, delle guide, dei biglietti d'ingresso.

ART 9. (modalità di versamento quote per pullman, musei, guide, laboratori)

Qualunque somma raccolte per visite didattiche va versata da un genitore nel conto corrente bancario della scuola.

Le ricevute del versamento va consegnata in segreteria. La scuola provvederà ad emettere per eventuali liquidazioni in loco, mandati o bonifici a favore del capo-gita. A fine gita, questi dovrà portare in Segreteria tutta la documentazione (biglietti, ricevute varie).

La scuola per gli alunni meno abbienti può concorrere fino al massimo del 50% del costo individuale dell'iniziativa e comunque fino al budget disponibile nel bilancio. In caso di assenza dell'alunno, di norma, le quote versate non saranno restituite.

Per ragioni contabili e di opportunità le ricevute dei versamenti devono pervenire all'Ufficio almeno 8 giorni prima dell'effettuazione della visita medesima. In caso di mancato adempimento di quanto sopra verranno disdetti tutti gli impegni inerenti l'uscita.

ART 10. (accompagnatori)

La funzione di accompagnatore spetta al docente. Possono espletare questa funzione in supporto ai docenti anche i collaboratori scolastici, i genitori e gli studenti universitari della facoltà di Scienze della Formazione Primaria tirocinanti presso le scuole dipendenti. Complessivamente il rapporto tra gli accompagnatori e gli alunni deve essere di almeno 1 a 15 con arrotondamento per eccesso.

Il numero minimo di accompagnatori è, in ogni caso, di due, anche per le uscite a piedi.

I genitori e gli studenti universitari della facoltà di Scienze della Formazione Primaria tirocinanti presso le scuole dipendenti eventualmente partecipanti come accompagnatori, devono sottoscrivere una dichiarazione in cui si assumono l'obbligo di vigilare sugli alunni

Nel caso partecipino all'iniziativa alunni portatori di handicap gravi, ciascuno di loro dovrà avere un accompagnatore.

Tutti gli accompagnatori devono essere in possesso di assicurazione personale.

ART 11. (spese accompagnatori)

Per ogni tipologia d'iniziativa, come descritta all'art. 1, la quota degli accompagnatori (docenti e/o collaboratori) concorre alla spesa complessiva e suddivisa per tutti gli alunni partecipanti. Nessun onere relativo alle uscite didattiche può essere a carico della scuola o dei singoli insegnanti/collaboratori. I genitori partecipano alle medesime condizioni degli alunni.

ART 12. (limiti geografici)

Per i vari ordini di scuola si definiscono i seguenti limiti geografici:

- a) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia, Slovenia e Austria.

Per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, su motivata richiesta approvata dal Consiglio di classe o Consiglio d'Interclasse il Consiglio d'Istituto o il Dirigente Scolastico possono derogare dai limiti indicati, per l'effettuazione di viaggi d'istruzione o visite d'istruzione, alla lettera a del presente articolo.

La lettera a) del presente articolo non si applica per la partecipazione a concorsi delle classi a indirizzo musicale.

ART 13. (limiti quantitativi)

Si indicano i seguenti limiti quantitativi:

- 1 viaggio d'istruzione, 2 uscite di una giornata e fino a 3 uscite di mezza giornata per la Scuola Primaria ,
- 1 viaggio d'istruzione, 3 uscite di una giornata per la scuola secondaria di primo grado

Gli spostamenti tecnici non sono inclusi nel numero delle uscite di cui al comma precedente.

Le uscite completamente gratuite non vengono conteggiate nel computo delle uscite previste.

ART 14. (ore eccedenti)

Le ore eccedenti il normale orario di servizio dei docenti e ata effettuato per viaggi, visite d'istruzione e spostamenti tecnici potranno essere oggetto di contrattazione d'istituto con la RSU.